



Unione Europea



MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione Generale per le Politiche  
Attive e Passive del Lavoro



**Governo italiano**

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento della Funzione Pubblica

**fse** per il tuo futuro  
Programmi operativi nazionali  
per la formazione e l'occupazione



# Lo sviluppo del sistema dei controlli ed il ciclo della performance

**Le innovazioni definite dalla Legge  
213/2012 e le implicazioni derivanti  
dalla nuova impostazione del sistema  
dei controlli interni per l'ente locale**

***Annalisa D'amato, ANCI***

# Legge 7 dicembre 2012 n. 213: importanti novità in materia di controlli interni agli enti locali e nuovi adempimenti


2

Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, **i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato** (art. 1 DL 174, ha introdotto l'art. 4 al D. Lgss. n. 14/2011)

La relazione di inizio mandato e la relazione di fine mandato

Trasparenza, pareri di regolarità e nuovo sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli esterni ed il nuovo ruolo della Corte dei conti



# La relazione di fine mandato: Processo

3

Redazione a cura del responsabile del servizio finanziario o del Segretario Generale

- Sottoscritta dal Sindaco non oltre 90 gg da scadenza mandato

**Entro 10gg da sottoscrizione, trasmissione a:**

- Organo di revisione Ente Locale: certifica relazione
- Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica: riceve relazione
- Sezione regionale di controllo della Corte dei conti

**Entro 20gg da ricezione, il Tavolo tecnico:**

- Verifica la conformità della relazione finale con i dati finanziari in proprio possesso e con informazioni contenute nella banca dati (art. 13 L. 196/2009)
- Invia rapporto al Sindaco

**Entro il giorno successivo a ricevimento rapporto:**

- Trasmissione di entrambi i documenti alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
- Pubblicazione del rapporto e della relazione di fine mandato su sito della provincia o del comune

In caso di **scioglimento anticipato del Consiglio comunale**, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono **entro quindici giorni** dal provvedimento di indizione delle elezioni.

# La relazione di fine mandato: Contenuti


4

La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- Sistema ed esiti dei controlli interni
- Eventuali rilievi della Corte dei conti
- Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard
- Situazione finanziaria e patrimoniale, evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 c.c., ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio
- Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi
- Quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale

# La relazione di fine mandato: sistema sanzionatorio

5



# La relazione di inizio mandato

6

Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa,

**i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato** (DL 174, ha introdotto l'art. 4 bis al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)


Verifica la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti

E' predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato

Sulla base delle risultanze della relazione medesima il Sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti

# Trasparenza, pareri di regolarità e nuovo sistema dei controlli interni – modifiche al TUEL

7



# Trasparenza, pareri di regolarità 1

8

Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo

- **Disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari** di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza (enti locali superiori a 15.000 abitanti).
- Dichiarazione, da pubblicare annualmente nonché all'inizio e alla fine del mandato, concerne: **i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute.**
- Gli enti locali dovranno prevedere **sanzioni amministrative**, da un minimo di 2.000€ ad un massimo di 20.000€, in caso di mancata o parziale ottemperanza a quanto sopra descritto.

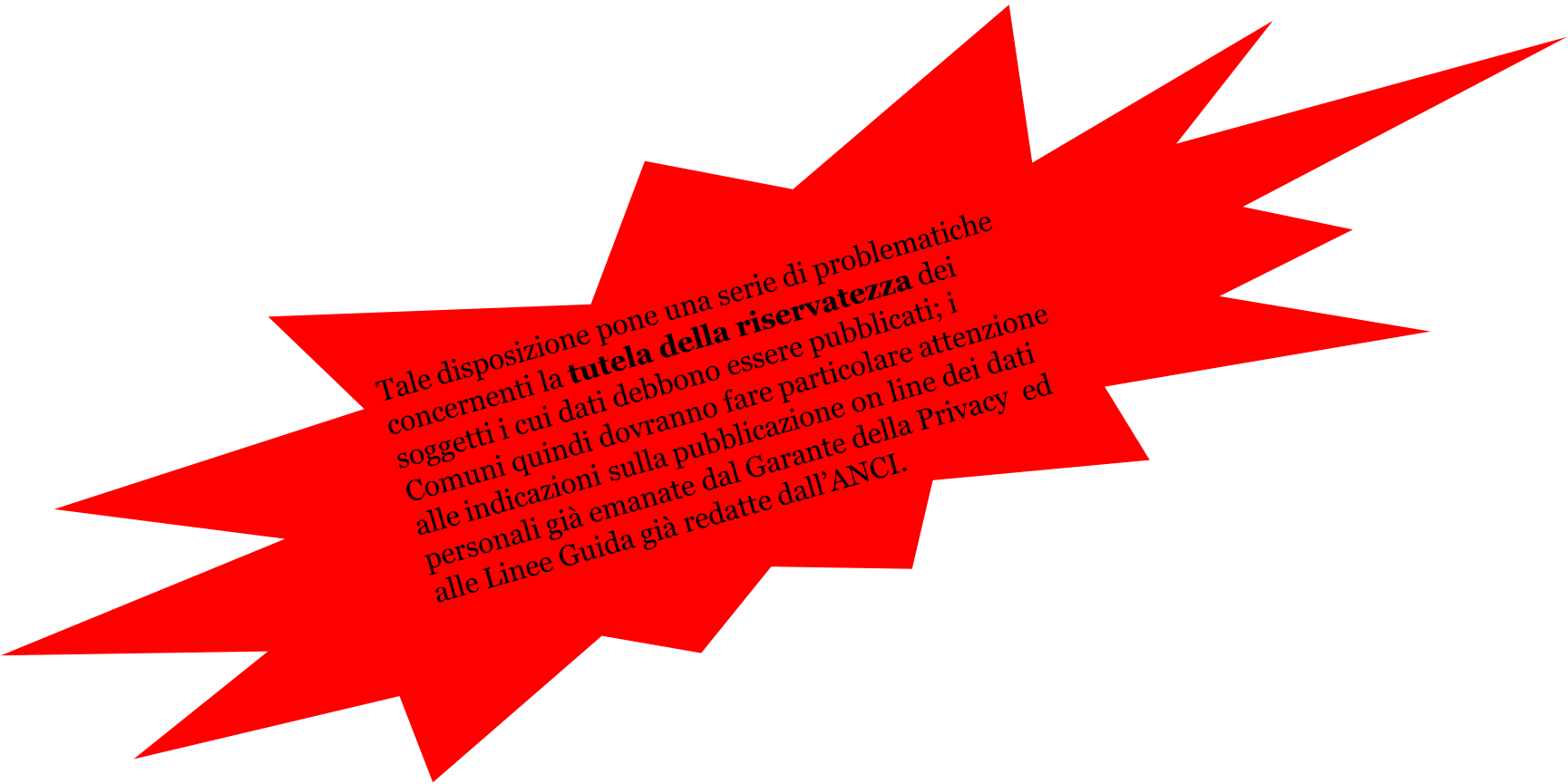
Ampliamento dei casi in cui è obbligatorio il parere del responsabile di ragioneria

- Obbligatorietà della richiesta del parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile non solo per le delibere che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata ma **in tutti i casi di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente.** La norma stabilisce, altresì, che il Consiglio o la Giunta motivino adeguatamente nel caso in cui non intendano conformarsi al parere.



# Trasparenza, pareri di regolarità 2

9



Tale disposizione pone una serie di problematiche concernenti la **tutela della riservatezza** dei soggetti i cui dati debbono essere pubblicati; i Comuni quindi dovranno fare particolare attenzione alle indicazioni sulla pubblicazione on line dei dati personali già emanate dal Garante della Privacy ed alle Linee Guida già redatte dall'ANCI.

# Nuovo sistema dei controlli interni

10

Verificare

- Attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati

Valutare

- L'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti

Garantire

- Il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi

Verificare

- Attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente

Garantire

- Il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente

All'organizzazione dei controlli interni partecipano il segretario, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di controllo, laddove istituite

## Si applica:

Ai comuni con popolazione superiore a **100.000 abitanti**.  
Ai Comuni con più di **50.000 abitanti a decorrere dal 2014**.  
Ai comuni con più di **15.000 abitanti a decorrere dal 2015**.

# Sistema dei controlli: Revisione dei regolamenti interni

11

Tale forma viene assicurata sotto la direzione del segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Controllo sulle società partecipate non quotate

Ente Locale definisce un sistema di controlli sulle società non quotate e tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente, che ne sono responsabili

Il controllo è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione

Controllo sugli equilibri finanziari

Modalità di raccordo tra le figure coinvolte nel sistema dei controlli (segretario, direttore, responsabile finanziario)

Rafforza il ruolo del responsabile finanziario di tutore e garante degli equilibri del bilancio, ribadendo la sua autonomia di azione nel rispetto dell'ordinamento, dei principi di contabilità e degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato

# Nuovo sistema dei controlli interni: Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

12

## Fase preventiva

Formazione dell'atto **da ogni responsabile di servizio** ed è esercitata attraverso il rilascio del **parere** di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Controllo effettuato anche dal **responsabile del servizio finanziario** ed è esercitato attraverso il rilascio del **parere** di regolarità contabile e del **visto** attestante la copertura finanziaria

## Fase successiva

**Atti soggetti al controllo:** determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, che devono essere scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento

**Controllo assicurato sotto la direzione del segretario,** secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente


**Modalità di realizzazione:** è opportuno che gli enti adottino opportuni regolamenti, prevedendo i criteri specifici per la realizzazione del controllo e gli atti ad esso soggetti (ad es. gli atti di maggiore rilevanza, ecc.)

**Esito del controllo:** trasmesso periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione

# Nuovo sistema dei controlli interni: Controllo Strategico

13

Al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale definisce metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione



Unità preposta è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale, negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi

## Si applica:

Ai comuni con popolazione superiore a **100.000 abitanti subito**.

Ai Comuni con più di **50.000 abitanti** a decorrere dal **2014**.

Ai comuni con più di **15.000 abitanti** a decorrere dal **2015**

# Nuovo sistema dei controlli interni: Controllo sulle società partecipate non quotate

14

Amministrazione deve definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, nonché organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare

La nuova disciplina del controllo non si applica alle società quotate; la norma poi specifica che per società quotate partecipate dagli enti di cui al decreto legge, si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati

Rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica

Qualità dei servizi

Contratti di servizio

Situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società

Rapporti finanziari tra ente proprietario e società

## Si applica:

Ai comuni con popolazione superiore a **100.000 abitanti subito**.

Ai Comuni con più di **50.000 abitanti** a decorrere dal **2014**.

Ai comuni con più di **15.000 abitanti** a decorrere dal **2015**

Ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo il principio della competenza economica.

# Nuovo sistema dei controlli interni: Controllo sugli equilibri finanziari

15

La norma prevede il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità

Questa tipologia di controllo è disciplinata nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolta nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

Il controllo sugli equilibri finanziari postula anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni

# Nuovo sistema dei controlli interni:

## Modalità di raccordo tra le figure coinvolte nel sistema dei controlli

16

La norma prevede che gli strumenti e le modalità di controllo interno siano definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 10 gennaio, dunque), dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti

Rafforza il ruolo del responsabile finanziario di tutore e garante degli equilibri del bilancio, ribadendo la sua autonomia di azione nel rispetto dell'ordinamento, dei principi di contabilità e degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato

Decorsi infruttuosamente i tre mesi, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del TUEL



# Il sistema dei controlli esterni ed il nuovo ruolo della Corte dei conti

17



# Il nuovo articolo 148 (1)

18

Sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale

Legittimità e regolarità  
delle gestioni

Funzionamento dei  
controlli interni ai fini del  
rispetto delle regole  
contabili e dell'equilibrio  
di bilancio di ciascun ente  
locale

Trasmette  
semestralmente alla  
sezione regionale di  
controllo della Corte dei  
conti ( e al Presidente del  
Consiglio comunale) un  
**referto sulla regolarità  
della gestione e  
sull'efficacia e  
sull'adeguatezza del  
sistema dei controlli  
interni adottato**, sulla  
base delle linee guida  
deliberate dalla sezione  
delle autonomie della  
Corte dei conti

Sindaco di i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, avvalendosi del DG o SG

Il MEF- Dipartimento della RGS può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

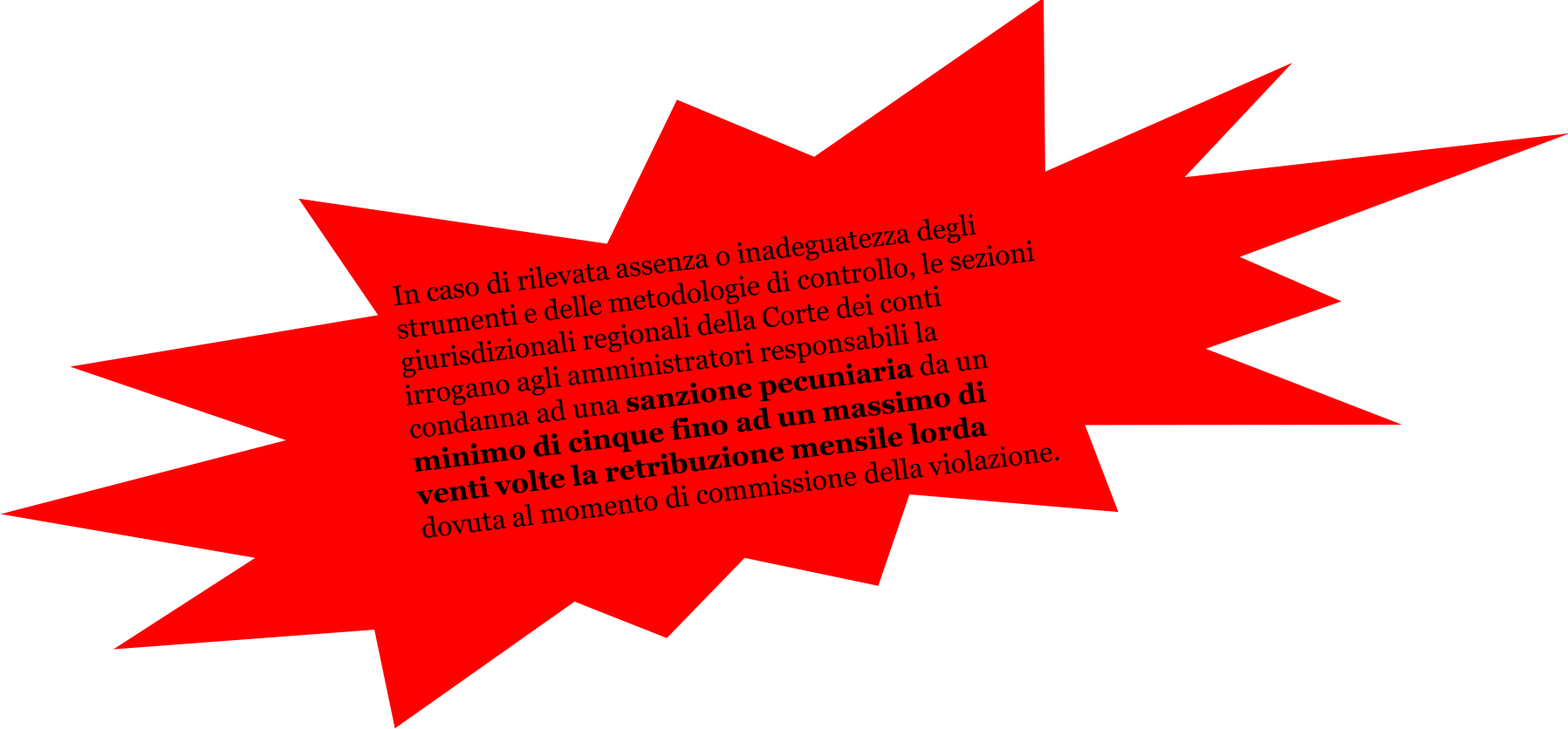
1. Ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.
2. Disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio.

3. Anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

4. Aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

# Il nuovo articolo 148 (2)

19




In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una **sanzione pecuniaria** da un **minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda** dovuta al momento di commissione della violazione.

# L'articolo 148- bis: rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali

20



Ai fini della verifica, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle **partecipazioni in società controllate** e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente





Unione Europea



MI MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione Generale per le Politiche  
Attive e Passive del Lavoro



**Governo italiano**

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento della Funzione Pubblica

**fse** per il tuo futuro  
Programmi operativi nazionali  
per la formazione e l'occupazione

# Progetto Valutazione delle Performance

## Grazie per l'attenzione e buon lavoro